

Citta' metropolitana di Torino

A1179- R.R. 10/R/2003 - Licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Ceronda in Comune di Venaria Reale ad uso domestico assentita alla Sig.ra CASELLATO ELENA con D.D. n. 638-17764 del 26/07/2018.

RINNOVO Pratica N. A/1179 ASSENSO

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 1041 del 16/03/2022; Pratica n. A/1179

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

di assentire alla Sig.ra CASELLATO ELENA C.F. *omissis* residente in *omissis*, il rinnovo ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. 10R/2003 così come modificato dall'art. 32 del D.P.G.R. 2R/2015, della licenza di attingimento d'acqua dal Torrente Ceronda in Comune di Venaria Reale località Via Scodeggio, ad uso domestico, nei limiti della disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi.

La licenza si intende accordata, salvi e impregiudicati i diritti precostituiti dei terzi, alle seguenti specifiche condizioni:

1. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato nel periodo compreso tra il **1 aprile ed il 30 settembre**, nei limiti strettamente indispensabili, a mezzo di n. 1 pompa a motore di potenza tale che la portata massima prelevata non superi i 0,65 l/s e la portata media non superi i 0,073 l/s, per un prelievo massimo annuo che non superi i **112,32 mc** senza obbligo di restituzione delle colature;
2. l'acqua dovrà servire esclusivamente ad uso domestico per l'irrigazione dei terreni siti nel Comune di Venaria Reale località Via Scodeggio, distinti in Catasto al Foglio 19 Particelle nn. 49 e 50, aventi una superficie complessiva di Ha 00.15.00;
3. nell'esercizio dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini e le sponde, né dovranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del corso d'acqua e dovrà altresì essere garantito il Deflusso Ecologico del corpo idrico ai sensi del R.R. n. 14R del 27/12/2021. L'attingimento in questione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata del corso d'acqua sia uguale o inferiore al deflusso ecologico;
4. il rinnovo della licenza di attingimento è concesso per la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del rilascio del presente provvedimento. Esso potrà essere revocato, prima della scadenza stessa, per motivi di pubblico interesse o per incompatibilità con le utenze a valle legittimamente costituite;
5. il titolare della licenza di attingimento dovrà sospendere l'esercizio dell'attingimento ogni qualvolta dovesse verificarsi deficienza d'acqua per soddisfare le rispettive competenze dei canali ex demaniali. Tale sospensione, se necessaria, dovrà essere attuata a semplice avviso formulato con lettera raccomandata da parte della scrivente Direzione della Città Metropolitana di Torino;
6. Il titolare della licenza di attingimento terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualunque danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
7. Il titolare della licenza di attingimento dovrà corrispondere alla Regione Piemonte, entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta di versamento formulata dalla stessa, il **canone minimo per uso domestico** relativo all'annualità 2022, aggiornabile con le

modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi. Relativamente alle successive annualità il canone dovrà essere corrisposto con le modalità definite dalla Regione Piemonte, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

"(... omissis ...)